



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

Fasc. 3547/2017

10 ottobre 2017

**AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL COMUNE DI  
TRAPANI**

**ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
DEL COMUNE DI  
CASTELVETRANO**

**AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI  
AI SIGG. RI UFFICIALI ELETTORALI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**e, p.c. AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
TRAPANI**

**OGGETTO:** Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017- Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con circolare n. 16297 del 6 ottobre u.s. ha comunicato che il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione, è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

Ancorchè la norma testè richiamata non preveda espressamente, né faccia esplicito riferimento a tornate elettorali amministrative regionali, il predetto Assessorato ritiene che vada sempre garantito il diritto costituzionalmente tutelato dell'elettorato attivo e conseguentemente tale diritto non possa essere compreso in relazione ai soggetti a cui la disciplina sopra indicata si rivolge.

Tenuto conto che non viene comunque fatto divieto in tal senso, l'Assessorato Regionale ritiene di dovere assicurare, con l'applicazione della richiamata normativa, l'esercizio del diritto di voto anche in occasione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre p.v., ai soggetti affetti da infermità che renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fino a lunedì 16 ottobre 2017. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **"non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati"**.

Il predetto Assessorato ritiene perciò utile che il Sig. Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sensibilizzi i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46

I nomi degli ammessi al voto a domicilio dovranno essere inseriti in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- **vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;**
- **vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune.**

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere organizzato, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare a tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione ed esatto adempimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ELETTORALE PROVINCIALE

(Mancuso)